



CENTRO STUDI ANALISI E APPROFONDIMENTO TEMATICHE DEL DIRITTO

15 novembre 2021

Il Green pass è anticostituzionale?

di

Bruno Checchi

In questo articolo focalizzeremo l'attenzione su green pass e lavoro, resta inteso che lo strumento green pass, ad oggi, risulta necessario per lo svolgimento di moltissime attività che comportino socializzazione di più persone: feste per cerimonie civili e religiose, Rsa, ristoranti al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi sportivi, musei, piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere, convegni, parchi divertimento, centri culturali, sale scommesse, concorsi pubblici. Serve anche per poter accedere ad alcuni mezzi di trasporto: aerei; navi e traghetti di trasporto interregionale, treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus che collegano più di due regioni.

Il green pass rafforzato (o bis), è stato introdotto con il **Decreto-legge del 21 settembre 2021, n. 127 pubblicato** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226/2021 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

Nell'ambito della P.A. il personale deve essere in possesso di green pass e deve esibirlo nelle modalità, nei tempi e nelle forme che sono oggetto di specifica regolamentazione (da definirsi entro il 15 ottobre 2021).

Stesso discorso in ambito del lavoro privato, con gestione delle modalità di esibizione da definirsi a cura dei datori di lavoro, sempre entro il 15 di ottobre. Il Decreto prevede altresì la somministrazione di tamponi rapidi per la verifica delle negatività al virus sars-covid 19 a prezzi calmierati.

Il presupposto legale-sanitario per avere il green pass è aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti.

Autorevole dottrina (cfr. per tutti Sabino Cassese in un'intervista del 23 luglio 2021) sostiene la piena ed incontrovertibile legittimità costituzionale del green pass. Cassese spiega che *"Il cd. green pass non comporta un obbligo generalizzato ma, come è stato osservato, costituisce un requisito o una idoneità. Così come si richiede la patente per poter guidare un'automobile in un luogo pubblico o aperto al pubblico, si richiede una vaccinazione e la relativa certificazione per poter frequentare cinema, discoteche, ristoranti, scuole"*.

Pesanti perplessità sulla legittimità del green pass, oltre che da una parte del mondo politico, sono state espresse da altra parte della dottrina la quale, arriva a paventare una probabile incostituzionalità del green pass, quale strumento coercitivo al fine di imporre indirettamente un sostanziale obbligo vaccinale. Alessandro Mangia in un'intervista alla rivista "il sussidiario.net"

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Sede Legale: Via Filarete n.120 – 00176 Roma - Recapito mail: info@unarma.it

Recapito telefonico +39 331 364 9601 Recapito mail certificata: unarmaasc@pec.it

Codice Fiscale n. 96430430585



CENTRO STUDI ANALISI E APPROFONDIMENTO TEMATICHE DEL DIRITTO

afferma che *“Il governo sembra voler abbandonare ogni cautela e correre verso l’estensione del passaporto vaccinale, facendolo funzionare come una sorta di patente a punti. Ma sarebbe un errore, perché i suoi provvedimenti verrebbero impugnati in Corte italiana, in Corte di Giustizia ed eventualmente in Corte europea dei diritti dell’uomo”*.

Sostiene Manga che l’articolo 32 della Costituzione introduce la facoltà di trattamenti sanitari (ad esempio vaccinazioni) a tutela della salute pubblica e della collettività, come diritto preminente sulla libertà del singolo; lo stesso Manga osserva però che il medesimo articolo **pone un limite ben preciso** *“La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”*

Questo limite a parere del Professor Manga sarebbe superato laddove *“Se io continuo, passo dopo passo, ad estendere il novero delle limitazioni fino a svuotare il diritto di circolare o riunirmi se non ho un lasciapassare, alla fine introduco, surrettiziamente, non un obbligo, ma un condizionamento alla vaccinazione. E questo finisce con l’essere una misura equivalente all’obbligo”*.

Tale obbligo indiretto è relativo ad un vaccino che non è paragonabile a quelli “tradizionali”, per i quali norme di legge hanno introdotto l’obbligatorietà. Infatti, nel caso dei vaccini contro la sars-covid19 *“ci troviamo di fronte ad un vaccino del quale, a rigore, non è certa nemmeno la denominazione di vaccino o di terapia preventiva. Ma non è questione di definizioni. Il nodo, allora, sta nelle modalità attraverso le quali è stata realizzata l’autorizzazione in commercio di questi vaccini. Tutte le sperimentazioni, di cui si è parlato per mesi, sono state sperimentazioni condotte secondo un procedimento speciale, che ha portato in Europa ad una ‘autorizzazione condizionata’ e negli Usa ad una ‘autorizzazione d’emergenza”*.

Marco Antonio Simonelli in un suo articolo nella “Costituzione.info”, pone un tema di grande rilievo riguardo al limite ultimo cui lo stato può spingersi circa la compressione dei diritti individuali rispetto alle “esigenze dei molti”. Sostiene lo studioso che *“sforzandosi di vedere le manifestazioni di piazza come una rivendicazione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti – il diritto alla privacy, il diritto all’integrità fisica, che richiede il consenso del paziente per ogni trattamento sanitario, la libertà di circolazione – queste manifestazioni assumono la forma di un avviso ai governanti che questi diritti non potranno essere compressi illimitatamente. Un avviso che è particolarmente opportuno in un momento storico in cui i governi, per rispondere alla domanda sociale di sicurezza, hanno fatto uno straordinario uso dei propri poteri coercitivi, impensabile prima del marzo 2020.”*

È compito del legislatore soppesare le diverse istanze e situazioni al fine di legiferare in modo da non ledere l’equilibrio dei Diritti (tutti) costituzionalmente garantiti. *“I diritti fondamentali dell’individuo sono infatti il primo e più importante limite del potere statale e un’eccessiva inerzia del corpo sociale di fronte alla pesante compressione dei suoi diritti costituzionali rischia di mettere in dubbio la loro stessa esistenza. Perché tutti i diritti, se non rivendicati, decadono, si svuotano del loro contenuto.”*

L’introduzione del green pass, non sembra andare incontro alle necessità di un equilibrio fra diritti aventi pari dignità, ma al contrario sembra introdurre un pericoloso precedente in cui è legittimo

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Sede Legale: Via Filarete n.120 – 00176 Roma - Recapito mail: info@unarma.it

Recapito telefonico +39 331 364 9601 Recapito mail certificata: unarmaasc@pec.it

Codice Fiscale n. 96430430585



CENTRO STUDI ANALISI E APPROFONDIMENTO TEMATICHE DEL DIRITTO

comprimere un diritto a scapito di un altro. Lo spirito con cui i Padri costituenti hanno strutturato quella che secondo molti studiosi è la più bella Costituzione del pianeta, viene in questo caso lesa in modo irrimediabile; sembra che il legislatore attuale voglia mettere un diritto contro l'altro.

Con l'introduzione del Green pass, si è in qualche modo snaturato il senso dell'articolo 32 della Costituzione che per l'appunto consente l'obbligo vaccinale per legge, peraltro avallato da sentenze della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia Europea, nella parte in cui ignora il limite posto dal rispetto della persona umana. L'introduzione di misure coercitive aventi lo scopo di incentivare la vaccinazione di massa, non può che collidere pesantemente con principi e diritti costituzionali, i quali non possono essere compressi fino a questo punto, se non ha scapito di una profonda ferita nel tessuto democratico dello stato.

Ad oggi un obbligo vaccinale circa la sars-covid19 non esiste, e sottolineare questo aspetto è fondamentale; che piaccia o meno in assenza di obbligo non si può imporre nulla, né tantomeno "incentivare" la vaccinazione con lo strumento del green pass, così come modulato dalla legislazione vigente.

In assenza di obbligo, la libertà di correre il rischio della malattia rientra nel novero delle libertà individuali costituzionalmente garantite.

Il vigente sistema coercitivo-sanzionatorio del green pass, è quindi probabilmente sanzionabile nell'ambito costituzionale sotto un duplice profilo. Da una parte lo Stato non introducendo l'obbligo vaccinale non può comprimere la libertà individuale di "non vaccinarsi", dall'altra la costruzione di un sistema coercitivo di sanzioni, limitazioni e discriminazioni fra chi ha il green pass e chi non ce l'ha, intacca pesantemente tutta una serie di libertà individuali costituzionalmente garantite, favorendo una tensione sociale estranea ad un ordinamento democratico moderno.

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Sede Legale: Via Filarete n.120 – 00176 Roma - Recapito mail: info@unarma.it
Recapito telefonico +39 331 364 9601 Recapito mail certificata: unarmaasc@pec.it
Codice Fiscale n. 96430430585